



COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 18 del 03/07/2025

OGGETTO: DIVIETO ASSOLUTO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, INTRODUZIONE, DETENZIONE E CONSUMO SUL POSTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DALLE ORE 17.00 DEL GIORNO 26/07/2025 ALLE ORE 01.00 DEL GIORNO 27/07/2025, NELL'AREA INTERESSATA DALL'EVENTO "SERATA AL SAPORE D'ANGURIA" E NELLE ZONE CIRCOSTANTI

IL SINDACO

Considerato che, nel comune di Veduggio con Colzano, dalle ore 17.00 del 26/07/2025 alle ore 01.00 del 27/07/2025 si terrà un evento denominato "Serata al sapore d'anguria" con pubblici trattenimenti che richiameranno un notevole afflusso di pubblico in un contesto molto sensibile e delicato tale da dover essere tutelato ai fini della civile convivenza e del rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblico;

Considerato che, nonostante l'opera di controllo e contrasto svolta dagli organi di vigilanza, occorre garantire la salvaguardia della sicurezza pubblica ed il civile e sereno svolgimento della manifestazione, prevenendo ogni possibile forma di pericolo dovuta alla presenza di contenitori in vetro che possono rivelarsi, per loro natura, potenzialmente pericolosi;

Ritenuto che eventuali abbandoni di bottiglie in vetro o contenitori simili, in luogo pubblico o privato, creerebbero una situazione di grave degrado per il decoro urbano, oltre a costituire grave pericolo per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la civile convivenza;

Vista pertanto la necessità di intervenire nell'area interessata dalla manifestazione prima dell'insorgenza di fenomeni di disordine e di degrado urbano ed ambientale, rischiosi per la sicurezza e l'incolumità pubblica, causati dall'uso improprio di bottiglie o di contenitori in vetro che possono essere facilmente trasformati in oggetti atti ad offendere;

Considerato che i fenomeni descritti sono causa di gravi danni al decoro urbano, provocandone di conseguenza degrado ambientale e problematiche legate alla tutela dell'incolumità delle persone, nonché alla sicurezza urbana;

Attesa la volontà dell'Amministrazione Comunale di garantire condizioni generali di sicurezza sia ai cittadini residenti, che ai numerosi frequentatori della manifestazione attraverso azioni che sviluppano l'educazione a comportamenti consapevoli;

Ritenuto pertanto che per le premesse di cui sopra sia necessario adottare un provvedimento a carattere temporaneo limitato alla data di svolgimento dell'evento di cui sopra, al fine di contrastare i concreti rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, prevedendo che, nell'area interessata dalla manifestazione e nelle zone circostanti sia fatto divieto assoluto di vendita, somministrazione,

introduzione, detenzione e consumo sul posto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro in luogo pubblico o aperto al pubblico;

Visti gli artt. 50 e 54 D.Lgs. 267/2000, che attribuiscono al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili e urgenti per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 6 comma 2 D.L. 14/2017 (convertito in L. 48/2017), che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti per la prevenzione e il contrasto di situazioni che possano turbare gravemente l'ordine e la sicurezza pubblica;

Visto l'art. 57 comma 1 lett. A) c.p., che individua il Sindaco come ufficiale di governo per la pubblica sicurezza;

Visti gli artt. 688 e 689 c.p.;

Visto il R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/110/(10) del 18/07/2018 in materia di sicurezza delle manifestazioni pubbliche;

ORDINA

1. il divieto assoluto di vendita, somministrazione, introduzione, detenzione e consumo sul posto di bevande in contenitori di vetro in luogo pubblico o aperto al pubblico dalle ore 17.00 del 26/07/2025 alle ore 01.00 del 27/07/2025, nell'area interessata dall'evento denominato "Serata al sapore d'anguria" e nelle zone circostanti;
2. il divieto di abbandono di contenitori di vetro e simili, al fine di evitare situazioni di degrado al decoro urbano, ambientale ed igiene pubblica nelle aree sopra specificate, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone e del patrimonio pubblico e privato.

AVVERTE

Le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7-bis D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e diffusione attraverso i consueti canali informativi dell'ente.

Copia della stessa viene trasmessa alla Prefettura di Monza, alla Questura di Monza, alla Stazione Carabinieri di Besana in Brianza e alla Polizia Locale "Bevera Briantea".

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al TAR Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 1199/1971.

Luigi Alessandro Dittonghi / ArubaPEC
S.p.A.(atto sottoscritto digitalmente)